

Maria Giulia Bernardini

Disuguaglianze intersezionali di genere e pandemia: il caso delle donne con disabilità

Riassunto

Oltre a generare nuove disuguaglianze, la pandemia si è rivelata anche un potente amplificatore di altre, che erano già presenti nel tessuto sociale. Tra queste, figura la peculiare situazione delle donne e ragazze con disabilità, che si sono trovate in una condizione di estrema vulnerabilità, in quanto sono esposte a forme di discriminazione di tipo *intersezionale*. Tale forma acuta di discriminazione, che nel caso di specie è data dall'interazione tra il sessismo e l'abilismo, durante la pandemia è stata esacerbata su più fronti, a conferma del suo carattere "strutturale". Il contributo si concentra su alcuni dei principali effetti prodotti dalla pandemia in ordine alla tutela dei diritti fondamentali e umani di tali donne, all'interno di una riflessione diretta a fare emergere la loro condizione di strutturale discriminazione, alimentata dalla presenza di radicati stereotipi relativi alla loro soggettività.

Abstract

The pandemic generated new inequalities but has also proved to be a powerful amplifier of others. These include the peculiar situation of women and girls with disabilities, who have found themselves in a condition of extreme vulnerability, as they are exposed to intersectional forms of discrimination. This acute form of discrimination, given by the interaction between sexism and ableism and "structural" in its nature, was exacerbated on several fronts during the pandemic. The contribution focuses on some of the main effects produced by the pandemic with regard to the protection of the fundamental and human rights of these women, within a reflection aimed at highlighting their condition of structural discrimination, fuelled by the presence of deep-rooted stereotypes concerning their subjectivity.

1. Prologo

Oltre a generare nuove diseguaglianze, nel corso del tempo la pandemia si è rivelata anche un potente amplificatore di altre, già presenti nel tessuto sociale, ma di norma coperte dal “velo” dell’invisibilità¹. Il prolungato stato di emergenza, cui presto ci si è riferiti nei termini di «fatto sociale totale»² proprio per rimarcare la pervasività, ha costituito così uno specchio per la tenuta del principio di eguaglianza: per un verso, ha reso evidenti con una forza forse finora inedita le carenze strutturali del *Welfare State*, che in gran parte sembrano dovute alla gestione neoliberale degli ultimi decenni³. Dall’altro, ha esacerbato la condizione di vulnerabilità in cui versano taluni soggetti *anziché* altri o, piuttosto, taluni *più di* altri⁴; è il caso, tra gli altri, delle persone con disabilità, nei cui confronti la pandemia ha prodotto un impatto sproporzionato, a causa di barriere attitudinali, ambientali ed istituzionali che, già ampiamente diffuse, sono state riprodotte anche nella risposta fornita al Covid-19⁵. Quella visibilità che, nel corso degli ultimi decenni, era stata tanto faticosamente conquistata attraverso una vera e propria “lotta per i diritti” portata avanti dalle persone con disabilità, con la pandemia si è rivelata dunque assai fragile, e la tutela dei

¹ Un’invisibilità che, come osserva efficacemente Axel Honneth (2011), può essere considerata una forma acuta di discriminazione.

² La nota espressione, coniata da Marcel Mauss e in seguito confluita, con importanti distinzioni, nello strutturalismo di Claude Lévi-Strauss, sta ad indicare un fatto in grado di coinvolgere la maggior parte delle dinamiche della comunità. Dato che la pandemia ha prodotto a livello planetario conseguenze rilevanti in vari ambiti – come la sfera sanitaria, economica, sociale, politica e culturale – sembra pressoché inevitabile considerarla uno tra i fatti sociali totali; non a caso, si sono richiamati a tale categoria concettuale Barbera 2020 e Simone 2020.

³ L’analisi puntuale del tema, di per sé assai vasto, esula dagli intenti di queste brevi riflessioni. Un riferimento teorico imprescindibile è costituito da Dardot, Laval 2013; nel dibattito italiano, cfr. almeno Verza, Vida 2020; Giolo 2020a.

⁴ Negli ultimi anni, la riflessione filosofica, giuridica e politica sulla nozione di vulnerabilità è stata pressoché alluvionale, soprattutto nell’ambito degli studi di genere. Per un’introduzione, si vedano almeno Fineman, Grear 2013; Giolo, Pastore 2018. Per un primo inquadramento dell’impatto della pandemia sui soggetti vulnerabili, all’interno di una letteratura parimenti in rapida espansione, cfr. Lorubbio 2020; Gioffredi, Lorubbio, Pisanò 2021.

⁵ UNHCR 2020.

loro diritti fondamentali ed umani è parsa anzi ancora più “in bilico”⁶.

Ad avviso dell’Alto Commissariato per i diritti umani, sono stati principalmente i settori della salute, dell’istituzionalizzazione, del *community living*, della sfera lavorativa, del diritto allo studio e della violenza a rilevare profonde criticità – sovente, ancora una volta, di carattere strutturale – in ordine alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

In ciascuno di questi ambiti, seppur con gradi di intensità diversi, è emersa la peculiare situazione delle donne e ragazze con disabilità, che si sono trovate in una condizione di estrema vulnerabilità in ragione del fatto che sono esposte a forme di discriminazione di tipo *intersezionale*⁷. Tale forma acuta di discriminazione, che nel caso di specie è data dall’interazione tra il sessismo e l’abilismo⁸, non riguarda, tra l’altro, unicamente le donne con disabilità, ma anche i loro *caregivers*. A causa della *discriminazione per associazione*, infatti, la persona che sia “legata” a chi faccia parte di un gruppo discriminato è esposta a propria volta ad una forma peculiare di discriminazione. Orbene, siccome il lavoro di cura – sia esso di carattere formale

⁶ Per un approfondimento relativo all’ordinamento italiano, sia permesso rimandare a Bernardini, Carnovali 2021.

⁷ Attraverso il termine intersezionalità, sul finire degli anni Ottanta del Novecento la giurista afroamericana Kimberlé Crenshaw ha introdotto nel dibattito giuridico il principio della molteplicità e della simultaneità tanto dei processi di formazione delle soggettività contemporanee, quanto quella delle forme di potere, che può essere esercitato in modo discriminatorio ed oppressivo. Sul piano teorico, l’intersezionalità ha acquistato una sempre maggiore rilevanza, tanto da essere oggi considerata una vera e propria teoria o, più spesso, un metodo analitico; di recente, il termine ha incontrato anche il favore delle istituzioni nazionali, sovranazionali ed internazionali, come rivela il riferimento alle discriminazioni multiple e intersezionali presente in numerosi atti, soprattutto di *soft law* mentre, a causa delle difficoltà relative all’onere probatorio, rimane più aperta la questione della sua applicazione giurisprudenziale. Sul tema, cfr. Bello 2020; Morondo Taramundi, de la Cruz, La Spina 2020. Con riferimento specifico alle donne con disabilità, si veda Carnovali 2018. Infine, un interessante e recente tentativo di riflessione *politica* sul tema, diretto ad elaborare un manifesto contro la discriminazione, è presente in CeRC 2020.

⁸ Si tratta di due forme di oppressione (o discriminazione strutturale), l’una basata sul genere, l’altra sulla disabilità, funzionali a legittimare un particolare tipo di soggetto – segnatamente, uomo e normoabile – che viene proiettato come “tipicamente umano”, in modo da giustificare la presenza di disuguaglianze nei confronti di coloro che non hanno tali caratteristiche.

o informale – porta ad instaurare una “relazione qualificata” (anche) con chi sia disabile, accade assai di frequente che anche i *caregivers* siano discriminati⁹. E, poiché di norma sono le donne ad assumere tale ruolo, anche in questo caso la disabilità assume rilievo come una *questione di genere*.

Già da questo rapido inquadramento è emersa la complessità dell'intreccio tra genere e disabilità, dal quale origina una pluralità di questioni di rilievo affatto secondario, in ordine alla tutela dei diritti fondamentali e umani delle persone con disabilità. Ad esse, ne va aggiunta almeno una ulteriore. Solitamente, laddove si discute delle disegualianze di genere, la tendenza maggioritaria è ancora quella di riferirsi ai meccanismi di esclusione, discriminazione ed oppressione delle donne; è quanto farò io stessa nel corso di questo breve contributo, ove ho scelto di richiamarmi esclusivamente alla condizione delle donne e delle ragazze con disabilità (che, per brevità, indicherò talvolta con l'acronimo DcD e senza distinguere tra i diversi tipi di disabilità, che chiaramente possono porre a propria volta questioni peculiari in ordine alla questione del riconoscimento e alla tutela dei diritti). Tuttavia, è necessario tenere presente come questa prospettiva d'analisi sia solo *una* tra quelle possibili: se il genere non deve essere inteso in base ad una concezione essenzialista, ma tenendo conto della sua dimensione relazionale e plurale, allora un'adeguata analisi della relazione tra genere e disabilità non potrà non essere declinata anch'essa al plurale, e considerare come la discriminazione intersezionale operi anche nei confronti di altre soggettività, prime fra tutte quelle delle persone LGBTQI+. Parimenti, non ci si potrà esimere nemmeno dal riflettere sull'impatto prodotto da particolari costruzioni del genere sugli stessi uomini con disabilità (si pensi, al riguardo, agli effetti della *mascolinità tossica*)¹⁰. Fino ad ora, è però la

⁹ Come è noto, la pandemia ha inciso sull'aumento delle disegualianze anche in relazione al lavoro di cura; per un'introduzione al tema, si vedano Giolo 2020b; Magneschi 2020.

¹⁰ Anche se sono in via di diffusione, gli studi sul tema sono ancora assai esigui, e perlopiù di rilievo internazionale (per il primo campo di studi, si veda Kafer 2013; per il secondo, Ferrero Camoletto, Ferritti 2020). L'impatto della pandemia sulle disegualianze di genere è stato analizzato, in riferimento alle persone LGBTQIA+, in CeRC 2020.

condizione delle donne con disabilità ad avere destato maggior attenzione, ed è su di esse che concentrerò le considerazioni che seguono. Cercherò di mettere in rilievo alcuni dei principali effetti prodotti dalla pandemia in ordine alla tutela dei diritti fondamentali e umani di tali donne, all'interno di una riflessione diretta a fare emergere la loro condizione di strutturale discriminazione, alimentata dalla presenza di radicati stereotipi relativi alla loro soggettività.

2. *Confinamento e pandemia*

Le analisi condotte negli scorsi mesi hanno rivelato come le donne e le ragazze con disabilità si siano trovate davanti ad ostacoli assai rilevanti in relazione all'accesso ai diritti e alla loro tutela. Si pensi, al riguardo, alla politica di isolamento generalizzato che è stata adottata per motivi di salute pubblica. Se tali ragioni sono pienamente condivisibili, tuttavia le scelte operate hanno rivelato la tendenziale irrilevanza della soggettività delle DcD e, a ben vedere, di quella delle persone con disabilità nel loro complesso. La maggior parte di loro, infatti, è stata letteralmente “confinata” all'interno delle proprie abitazioni (di norma, condivise con *caregiver* familiari) o dei servizi residenziali.

Nel primo caso, l'interruzione dei consueti ecosistemi di supporto e cura – costituiti in primo luogo dall'assistenza domiciliare e dal servizio dei centri diurni – è stata considerata talmente *naturale* che le istituzioni non hanno avvertito nemmeno l'esigenza di dichiararla, quasi si trattasse di servizi non essenziali¹¹. Parimenti, è sembrato altrettanto *naturale* affidare esclusivamente ai familiari il compito di cura prima condiviso con i vari servizi¹², a conferma del carattere ancora *familistico* del *welfare*

¹¹ In riferimento al contesto lombardo, si veda la denuncia di Merlo (2020). Pur in presenza di un'alta differenziazione territoriale dell'offerta dei servizi, si può ritenere che gli aspetti critici messi in rilievo abbiano caratterizzato il sistema sociosanitario italiano nel suo complesso.

¹² Anche dopo la “fase 1”, la ripresa dei servizi di assistenza domiciliare e di quelli semiresidenziali è infatti stata vincolata all'adozione di piani e controlli assai gravosi, che ha rallentato di molto le procedure.

italiano¹³. Il monito a “restare a casa”, con i connessi limiti alla libertà di movimento, ha così perso il carattere rassicurante che ha rivestito per molti, coincidendo piuttosto con un rilevante arretramento nel sistema di tutela dei diritti fondamentali di tali persone, a partire da quello alla salute.

Anche le strutture residenziali – già da qualche tempo guardate con sospetto, per il fatto di configurarsi come luoghi funzionali alla separazione delle “vite di scarto” dalla cosiddetta “normalità”¹⁴ – hanno costituito veri e propri luoghi di confinamento. Sono infatti state chiuse all’esterno, attraverso operazioni che non sempre sono sembrate esprimere l’esigenza di tutelare i diritti delle persone ospitate al loro interno, né di coloro che ivi svolgevano lavoro di cura¹⁵. Pure in questo caso, infatti, il periodo di chiusura verso l’esterno si è protratto ben oltre rispetto alla fase strettamente emergenziale, producendo effetti pregiudizievoli sul benessere psicofisico delle persone ospitate, la maggior parte delle quali era costituita da donne con più di sessantacinque anni, sovente con disabilità. Tale circostanza permette di rinvenire nell’isolamento protratto un ulteriore caso di discriminazione intersezionale, ove agli “usuali” fattori di discriminazione – genere e disabilità – si è aggiunta anche l’età¹⁶.

La dicotomia pubblico/privato, riproposta da tali luoghi, ha permesso inoltre di affrontare un’altra questione, parimenti emersa nel corso del periodo emergenziale: quella relativa all’aumento sproporzionato dei casi di violenza domestica, sessuale e di genere occorso durante la pandemia, che ha spinto le istituzioni delle Nazioni Unite a parlare di una vera e propria «pandemia ombra»¹⁷.

¹³ Per un’introduzione ai modelli di *welfare*, cfr. Pavolini, Ranci 2014; Saraceno 2021.

¹⁴ In relazione alla pandemia, cfr. Saraceno 2021.

¹⁵ Ciro Tarantino (2021) ha denunciato in modo molto nitido quello che egli considera un vero e proprio “pappocidio”: ameno nella prima fase emergenziale, il virus è letteralmente stato “portato” all’interno delle strutture, nel tentativo di arginare il contagio al di fuori delle stesse, rivelando così un diffuso atteggiamento culturale relativo alla vecchiaia, quello di rifiuto.

¹⁶ Non a caso, la soggettività delle donne anziane con disabilità è ancora pressoché invisibile, anche all’interno della riflessione ascrivibile alle teorie critiche, che assumono la prospettiva situata dei soggetti esclusi, discriminati, oppressi.

¹⁷ Cfr. UN Women 2020.

Ai sensi dell'art. 3, lettera a) della *Convenzione di Istanbul*¹⁸, la violenza costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. Nel caso di quelle con disabilità, i dati disponibili, se pure assai esigui e talvolta datati – anche per la difficoltà di procedere al loro reperimento – restituiscono uno scenario allarmante¹⁹, che il confinamento dettato dalla situazione emergenziale ha contribuito ad acuire. Ancora una volta, sono state le strutture residenziali ad aver reso visibile la drammaticità del fenomeno, con il caso di violenza ai danni di una ventiseienne con una severa disabilità intellettiva, avvenuto in provincia di Enna. Ospite di una RSD (residenza sanitaria per persone con disabilità), nel corso del *lockdown* la donna resta incinta, vittima del compimento di atti di violenza sessuale da parte di un operatore, il quale confessa l'accaduto dopo avere ricevuto l'esito del test del DNA al quale era stato sottoposto.

Dopo un primo momento di indignazione collettiva, sulla vicenda cala il silenzio, con ciò lasciando intendere che l'accadimento sia stato episodico. Eppure, i dati raccolti in questi anni rivelano altro. L'associazionismo di settore ha sollecitato infatti a prendere atto di come l'evento sia parte di un fenomeno ben più allarmante, di carattere *sistemico*, quello della violenza maschile contro le DcD²⁰, in ordine al quale emergono anche ulteriori questioni, di norma ammantate dal velo dell'indifferenza collettiva. Si pensi, in primo luogo, ai numerosi problemi di accessibilità: quella dei centri antiviolenza²¹, quella dei centri

¹⁸ Ufficialmente, è la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011).

¹⁹ Per quanto riguarda l'Italia, il riferimento è in primo luogo ai dati contenuti in ISTAT 2014. Se, in situazioni ordinarie, quasi una donna su tre subisce una violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, la percentuale sale al 70% in presenza di qualche tipo di disabilità. Ancora, se il 4,7% delle donne è vittima di stupro o tentato stupro, la percentuale sale al 10% nel caso delle DcD. Per alcuni dati, si vedano inoltre le due indagini VERA, realizzate da FISH; l'ultima di esse, i cui risultati sono stati diffusi a fine 2020, raccontano che il 62.3% del campione (ossia 303 donne) dichiara di aver subito nel corso della propria vita almeno una forma di violenza (psicologica 51,4% del campione; sessuale 34,6%; fisica 14.4%; economica 7,2%). Per approfondimenti, cfr. VERA 2020.

²⁰ Si veda, ad esempio, Bosisio Fazzi 2020.

²¹ Nel corso della pandemia, anche il numero 1522 era accessibile a molte donne con disabilità, come quelle sorde, afasiche, o quelle con disabilità motoria che non

dedicati alla salute sessuale e riproduttiva²², nonché quella del “sistema giustizia” nel suo complesso, ove vari ostacoli impediscono a tali donne di usufruire di una tutela adeguata, a causa di barriere fisiche (*in primis*, la mancata accessibilità fisica dei luoghi) e, soprattutto, attitudinali, dovute alla diffusione di numerosi stereotipi che fanno delle DcD dei soggetti ancora *imprevisti*²³, finendo per incidere sul loro riconoscimento e, sovente, sull’effettività dei loro diritti.

3. *Stereotipi e discriminazioni*

Nonostante negli ultimi tempi le DcD abbiano acquisito maggiore visibilità sia nell’ambito del discorso pubblico, sia sul fronte del riconoscimento giuridico²⁴, si può ritenere che esse siano in gran parte ancora *inessenziali*. La presenza di radicati stereotipi impedisce infatti loro di assurgere al rango di soggetti “a pieno titolo”, esponendole quotidianamente a molteplici forme di discriminazione²⁵. Sono discriminate innanzitutto in base al genere: vivono le pressioni sociali che riguardano le altre donne – prime fra tutte, quelle relative alla «tirannia della perfezione»²⁶ – ma la loro corporeità è ritenuta deviante anche rispetto all’ideale normativo femminile, il che ne favorisce un’esclusione ancor più radicale già sul piano culturale. In quanto donne, inoltre, anche quelle con disabilità sono ritenute incompetenti,

potevano usare da sole il telefono; un’alternativa accessibile è stata la predisposizione delle app 1522 e Youpol (quest’ultima ideata per contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ed in seguito adeguata per segnalare episodi di violenza di genere tramite chat).

²² Con specifico riferimento alla pandemia, cfr. i contributi di Morandi, Arcadu, Pesci e Cutrera presenti in Bernardini, Carnovali 2021.

²³ Tale espressione è chiaramente debitrice di Lonzi 1974.

²⁴ In questo processo, la *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità* (CRPD) ha certamente svolto un ruolo fondamentale, attribuendo un rilievo trasversale al genere, oltre a dedicare un articolo specifico alle DcD (art. 6). Tra i vari atti giuridicamente rilevanti, perlopiù di carattere internazionale e di *soft law*, meritano menzione GREVIO 2020 e la recente *Risoluzione 47/15*, adottata dal Consiglio delle Nazioni Unite il 13 luglio 2021, in quanto si tratta della prima risoluzione delle Nazioni Unite che ha ad oggetto il contrasto alla violenza nei confronti delle DcD.

²⁵ Sul tema, sia consentito il riferimento a Bernardini 2016.

²⁶ Cfr. Morris 1992.

troppo umorali e meno produttive rispetto agli uomini; tuttavia, anche in questo caso le conseguenze derivanti dalla diffusione di tali stereotipi sono più discriminatorie rispetto a quelle che si verificano “in generale”. Si pensi, ad esempio, alla sfera lavorativa: se già di per sé tale ambito è caratterizzato da un forte divario di genere, nel caso delle DcD le forme di discriminazione appaiono ancor più evidenti. In tale contesto, infatti, si riflette lo svantaggio vissuto già nell’accesso all’istruzione, sicché la percentuale di tali donne che risulta occupata è di molto inferiore tanto rispetto a quella delle donne senza disabilità, quanto in relazione a quella degli uomini con disabilità. Ciò produce a propria volta un effetto moltiplicatore sull’emarginazione, in quanto ingenera una spirale della povertà che la pandemia, con il suo impatto deflagrante sul fronte occupazionale, ha senz’altro contribuito ad esacerbare.

Chiaramente, gli stereotipi sulle DcD sono molto radicati anche all’interno della sfera privata. Quelli relativi all’iper-sessualità delle DcD o, in alternativa, ad un’asessualità che appare riconducibile alla più generale infantilizzazione che riguarda le persone con disabilità, coesistono infatti con presunzioni relative alla loro incapacità di svolgere (adeguatamente) i ruoli tradizionali, ossia di essere partner e buone madri.

Le conseguenze prodotte sul piano giuridico sono assai rilevanti. A partire da essi trae infatti giustificazione un approccio paternalista, che si estrinseca principalmente nella forte limitazione (quando non nel diniego) della capacità d’agire di tali donne e della loro libertà.

Quanto al primo aspetto, si pensi alla difficoltà di contrarre matrimonio di una DcD che sia sottoposta a una misura di incapacitazione, ancor più nel caso di dissenso dell’amministratore di sostegno²⁷. In relazione al secondo, uno degli ambiti più rilevanti è costituito dalla sfera dei diritti concernenti la salute riproduttiva, ove assai di frequente vengono violati i loro diritti fondamentali, a conferma dell’idea che, ancora oggi, queste

²⁷ Il tema costituisce un aspetto specifico di quello, più ampio, relativo all’ammissibilità del compimento di atti personalissimi da parte di chi sia soggetto a una misura di incapacitazione, di recente oggetto di alcune aperture giurisprudenziali. Sul tema, sia permesso rimandare a Bernardini 2021, cap. II.

donne non sono riconosciute quali soggetti sessuati e desideranti, cui garantire il diritto di autodeterminazione sessuale, tanto nel caso in cui esso sia separato dalla maternità, quanto nell'ipotesi in cui sia diretto alla procreazione. Talvolta, la loro "libera scelta"²⁸ è preclusa *in nuce*, quando si procede a sterilizzarle (in particolare, ove presentino disabilità intellettive o psichiatriche) prescindendo dal loro consenso²⁹. Talaltra, queste donne incontrano barriere culturali e materiali che finiscono per ostacolare – quando non per impedire *tout court* – l'esercizio del diritto di autodeterminazione in ordine alla genitorialità. Finora, lo stereotipo relativo al fatto che esse non possano essere madri o, almeno, "buone" madri si è riflesso in primo luogo sull'inadeguata preparazione del personale sanitario sul punto e sull'inaccessibilità delle strutture ospedaliere, a partire da quelle ginecologiche. In tal modo, l'effettività del diritto alla salute e alla genitorialità è stato minato alla base.

Gli stereotipi in oggetto si legano infine ad uno ulteriore, particolarmente rilevante all'interno della sfera giuridica: quello del difetto di credibilità, che assume grande importanza proprio in relazione alla violenza di genere³⁰. Se, nella rappresentazione dominante che viene fatta delle loro soggettività, queste donne sono esseri angelicati (dunque, asessuati) o, in alternativa, si comportano in modo lascivo (tanto da dover essere "neutralizzate" attraverso la sterilizzazione), allora l'ipotesi che esse possano subire violenza sarà considerata assai remota, nonostante le evidenze raccontino una realtà ben diversa³¹. In più, qualora

²⁸ Il tema della libera scelta è da tempo al centro della riflessione femminista; tra i contributi più recenti, si veda Facchi, Giolo 2020.

²⁹ Anche questa patente violazione dei loro diritti fondamentali ed umani costituisce una forma di violenza sulle DcD. È come se tali donne legittimassero, con la loro stessa esistenza, eccezioni al consenso libero, informato e consapevole alla prestazione sanitaria in oggetto. Attualmente, infatti, nonostante la sterilizzazione non volontaria sia vietata dalla *Convenzione di Istanbul* e dalla CRPD (cfr. artt. 17 e 23), continua ad essere diffusamente praticata, ricorrendo ad un impiego paternalista del principio del *best interest*. Su tali profili, cfr. anche UN Special Rapporteur 2019.

³⁰ A ben vedere, la presunzione di non credibilità è comune in relazione ai racconti di coloro che appartengono ai gruppi non paradigmatici: donne, persone migranti, etc.

³¹ Nel caso in cui si accerti il compimento di un atto sessuale, lo stereotipo legato all'ipersessualità potrà indurre a ritenere che ciò sia dovuto all'esuberanza della

tali donne presentino una disabilità intellettiva, psicosociale, o sordo-cieche, il loro racconto potrà presentare incongruenze tali da inficiare, all'ascolto da parte personale che non sia adeguatamente formato, o che aderisca ad una concezione retriva della disabilità, la consequenzialità della narrazione, e dunque la credibilità delle denunce, che non a caso spesso sono considerate frutto di fantasia e inattendibili³².

4. *Per una ripresa inclusiva*

Nei mesi scorsi, la pandemia ha costituito uno stress test importante, una “messa alla prova” dei vari Stati in ordine al riconoscimento della soggettività delle persone con disabilità innanzitutto sul piano culturale, ma anche su quello giuridico, per quanto riguarda la tutela dei loro diritti umani e fondamentali.

La situazione emergenziale ha permesso di verificare come, nonostante la CRPD costituisca uno dei trattati che può contare sul più alto numero di ratifiche nel mondo, il divario tra la proclamazione dei diritti in essa riconosciuti e la loro effettività, ossia tra *law in books* e *law in action*, sia ancora assai significativo. È emerso inoltre come tale divario si configuri in toni ancor più drammatici qualora gli individui siano discriminati ed esclusi non solo a causa della loro disabilità, ma anche in ragione di fattori ulteriori, come accade in relazione alle DcD, nei cui confronti sessismo e abilismo interagiscono, dando luogo ad un sistema di oppressione ove la discriminazione intersezionale assume carattere sistemico.

La pianificazione della “ripresa”³³ attualmente in corso non può dunque non riconoscere come la questione richieda un in-

donna. Sul tema, se pur non con specifico riferimento alla disabilità, sono interessanti le riflessioni di Piras 2021.

³² Spesso, il solo fatto che una donna abbia una disabilità psicosociale o intellettiva, o richieda una comunicazione assistita, induce i giudici ad escluderne la testimonianza o, in alternativa, a richiedere evidenze ulteriori a supporto della narrazione effettuata. Se, poi, una donna è stata sottoposta a trattamenti psichiatrici nell'arco della propria vita, la sua testimonianza potrà essere facilmente screditata.

³³ Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, si pensi in primo luogo al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

tervento diretto sui tre assi della disegualianza: strutture sociali, costruzione delle identità e rappresentazioni simboliche³⁴. Si tratta di un processo culturale, prima ancora che giuridico e politico che, se pure è diretto a promuovere la partecipazione attiva delle donne con disabilità al cambiamento, è però anche oggetto di una *responsabilità condivisa*. A ben vedere, allora, è la stessa lotta alle discriminazioni e alle disegualianze ad essere intersezionale.

Bibliografia

- Barbera F. (2020), *Coronavirus: il fatto “sociale totale” nel quale specchiarsi*, «Il Manifesto», 4 marzo 2020.
- Bello B. (2020), *Intersezionalità: Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano: Franco Angeli.
- Bernardini M.G. (2016), *Corpi muti: per una critica alla prevalente irrappresentabilità del soggetto-donna disabile nel pensiero femminista*, «Etica & politica/Ethics & Politics», 18(3), pp. 297-309.
- Bernardini M.G. (2021), *La capacità vulnerabile*, Napoli: Jovene.
- Bernardini M.G., Carnovali S. (2021), *Diritti umani in emergenza. Dialoghi sulla disabilità ai tempi del Covid-19*, Roma: IF Press.
- Bosisio Fazzi L. (2020), *Nemmeno i militari hanno “messo in sicurezza” quella donna con disabilità*, «Superando», 9 ottobre 2020, <<https://www.superando.it/2020/10/09/nemmeno-i-militari-hanno-messo-in-sicurezza-quella-donna-con-disabilita/>>.
- Carnovali S. (2018), *Il corpo delle donne con disabilità*, Roma: Aracne.
- CeRC (Robert Castel Centre for Governmentality and Disability Studies) (2020), *La discriminazione delle persone con disabilità. Un deficit di cittadinanza*, versione 8 dicembre.
- Dardot P., Laval C. (2013), *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, Roma: DeriveApprodi.

³⁴ E esso deve assumere come prioritarie almeno la garanzia della visibilità delle DeD, l'opera di decostruzione degli stereotipi associati alle loro soggettività e l'adozione di forme di *empowerment*, dirette a far sì che tali donne possano contrastare attivamente la stereotopia.

- Facchi A., Giolo O. (2020), *Libera scelta e libera condizione*, Bologna: il Mulino.
- Ferrero Camoletto R., Ferritti V. (2020), *Maschilità (dis)abilitate? (Ri)fare il genere attraverso disabilità e sport*, «AG – About Gender», 9(18), pp. 103-132.
- Fineman M., Grear A. (eds.) (2013), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Policy*, New York: Routledge.
- Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), *Le donne con disabilità che hanno subito violenza Seconda edizione della ricerca VERA*, report di ricerca dicembre 2020.
- Gioffredi G., Lorubbio V., Pisanò A. (a cura di) (2021), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pisa: Pacini.
- Giolo O. (2020a), *Il diritto neoliberale*, Napoli: Jovene.
- (2020b), *Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del Covid-19?*, «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 3.
- Giolo O., Pastore B. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci.
- Grevio (2020), *Grevio's (Baseline) Evaluation Report on Italy*, <<https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>>.
- Honneth H., Margalit A. (2001), *Recognition*, «Proceedings of the Aristotelian Society», Supplementary Volume, 75, pp. 111-139.
- ISTAT (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, <https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf>.
- Kafer A. (2013), *Feminist, Queer, Crip*, Bloomington: Indiana University Press.
- Lonzi C. (1974), *Sputiamo su Hegel*, Milano: Scritti di rivolta femminile.
- Lorubbio V. (2020), *La considerazione delle persone vulnerabili tra forti proclami internazionali e deboli risposte interne, durante la prima fase di vigenza delle misure di contrasto al Covid-19*, «DPCE Online», 2, <<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1041>>.
- Magneschi C. (2020), *Il lavoro femminile ai tempi del Covid-19: un'analisi a partire dall'etica della cura*, «Sociologia del diritto», 1, pp. 91-115.
- Merlo G., *L'impatto del Covid-19 sul caregiving, anche a causa dell'interruzione dei servizi: l'esperienza di LEDHA in Regione Lombardia*, in *Diritti umani in emergenza*, a cura di M.G. Bernardini, S. Carnovali, Roma: IF Press, pp. 225-230.

- Morris J. (1992), *Tyrannies of Perfection*, «New Internationalist», 233, pp. 16-17.
- Morondo Taramundi D., de la Cruz C., La Spina E. (coord.) (2020), *Desigualdades complejas e Interseccionalidad. Una revisión crítica*, Madrid: Editorial Dykinson.
- Pavolini E., Ranci C. (2014), *Le politiche del welfare*, Bologna: il Mulino.
- Piras E. (2021), *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, «Ragion Pratica», 1, pp. 251-272.
- Saraceno B. (2021), *Un virus classista: pandemia, disuguaglianze e istituzioni*, Merano: Alphabeta Verlag.
- Saraceno C. (2021), *Il welfare: tra vecchie e nuove disuguaglianze*, Bologna: il Mulino.
- Simone A. (2020), *Covid-19: il soggetto impreveduto. Rovesci simbolici, emozioni, vita quotidiana*, blog di Studi sulla questione criminale online, <<https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2020/03/14/covid-19-il-soggetto-impreveduto-rovesci-simbolici-emozioni-vita-quotidiana/>>.
- Tarantino C. (2021), *Il Pappocidio. La strage dei nonni al tempo del Covid-19*, in *Diritti umani in emergenza*, a cura di M.G. Bernardini, S. Carnovali, Roma: IF Press, pp. 71-80.
- UNHCR (2020), *Il Covid-19 e i diritti delle persone con disabilità: guida*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf>.
- UN Special Rapporteur (2019), *Statement on human rights-based approach to mistreatment and violence against women in reproductive health services, with a focus on childbirth and obstetric violence*, <<https://www.ohchr.org/en/statements/2019/10/statement-human-rights-based-approach-mistreatment-and-violence-against-women>>.
- UN Women (2020), *Covid-19 and Ending Violence Against Women and Girls*, <<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>>.
- Verza A., Vida S. (a cura di) (2020), *Postfemminismo e neoliberalismo*, Roma: Aracne.
- Vida S., Galletti M. (a cura di) (2018), *Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario*, Roma: IF Press.